

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari » (969) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 587, 588, 589 e <i>passim</i>
BOLDRINI	590
DE CAROLIS, <i>relatore alla Commissione</i>	588, 590
FERIOLI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	589, 590, 591
FILETTI	589
LICINI	589
MAROTTA	589
SABADINI	588
VIVIANI	588, 589

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

VIVIANI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari » (969) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rideterminazione dei contributi statali nel-

2^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 maggio 1973)

le spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Carolis di riferire sul provvedimento.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in discussione, che ci proviene dalla Camera dei deputati, riguarda la rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute dai comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Pisa, Pavia, Rieti e Roma per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari. Come gli onorevoli senatori sanno, con la legge 24 aprile 1941, n. 392, le spese per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari furono trasferite ai comuni, sedi degli uffici medesimi. A ciascun comune lo Stato corrisponde un contributo nella misura indicata nella tabella allegata alla predetta legge, modificata dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e rideterminata con successivi decreti interministeriali. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1941, nei comuni di Bari, Cassino, Catania, Forlì, Frosinone, Latina, Melfi, Milano, Nuoro, Palermo, Pavia, Pisa, Rieti e Roma sono stati portati a termine i lavori di costruzione dei nuovi palazzi di giustizia. Il trasferimento degli uffici giudiziari nelle nuove sedi comporta maggiori oneri, sia per l'ampiezza che per il numero dei locali, sia per l'accrescersi delle spese di manutenzione che per l'aumento dei canoni locativi. Poichè la legge del 1941 stabilisce all'ultimo comma dell'articolo 2 che « i contributi sopraindicati potranno essere aumentati con legge, su proposta del Ministro della grazia e della giustizia di concerto col Ministro delle finanze e dell'interno nel caso di costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamento o restauro generale dei palazzi di giustizia e relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri siano fatti dallo Stato o da questo

autorizzati con legge su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro per le finanze e per l'interno », è necessaria una legge per rideterminare, sulla scorta delle indicazioni delle spese medie sostenute nell'ultimo triennio, i contributi, i quali vengono nuovamente determinati secondo gli importi indicati nell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda i locali demaniali sedi della Corte di appello di Bari, del tribunale di Forlì e della pretura di Roma, non è stato ancora determinato, da parte dei competenti uffici finanziari, il relativo canone di locazione dovuto allo Stato e quindi non è stato possibile provvedere in ordine a questi casi particolari.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Carolis e dichiaro aperta la discussione generale.

SABADINI. Una domanda al relatore; la rivalutazione dei canoni comporta l'aumento dei contributi ma, al tempo stesso, comporta — poichè il contributo statale è in percentuale — anche un aumento dell'onere a carico dei comuni. È esatto?

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. In certo senso sì, perchè l'aumento dei contributi è annuo.

SABADINI. In definitiva, quindi, c'è un aumento dei contributi dello Stato, ma percentualmente esiste anche l'aumento delle prestazioni dei comuni che già sono tanto oberati.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Il fatto è che, dopo l'entrata in vigore della legge, alcuni uffici giudiziari sono stati trasferiti in nuove sedi o in sedi ampliate e per questi soltanto si è verificata la necessità di un aumento dei contributi, in conseguenza della determinazione di un canone nuovo.

VIVIANI. Il che per Milano non è assolutamente vero: non ci sono state co-

struzioni nuove, non ci sono stati ampliamenti, eppure Milano è compresa in questo provvedimento: questo, almeno, deriva dalla mia esperienza diretta.

PRESIDENTE. Quindi il senatore Viviani esprime delle perplessità sul provvedimento in generale e in particolare per quanto riguarda Milano.

VIVIANI. Se non altro vorrei delle spiegazioni, perchè quanto affermato dal relatore non corrisponde a quella che è la mia esperienza.

FILETTI. In ordine a questo disegno di legge il Gruppo al quale appartengo esprime parere favorevole, però non può fare a meno di rilevare l'opportunità che siano modificate le norme di carattere generale in base alle quali vengono gravate sui comuni le spese per i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, mentre, al contrario, dovrebbero essere addebitate direttamente al Ministero di grazia e giustizia. In tal modo si eviterebbe di ricorrere al sistema del contributo che, in qualche caso specifico, come quello richiamato dall'articolo 2 del disegno di legge, viene a configurarsi sotto forma di una partita di giro, perchè lo Stato, che appronta i locali per la Corte di appello di Bari, fa poi pagare al comune la locazione dei locali; al contempo lo Stato versa al comune di Bari un contributo. In altre parole lo Stato dà un contributo a se stesso! Così si crea una vera situazione di confusione tra un credito dello Stato e un debito dello Stato medesimo.

Quindi noi, per ragioni di opportunità e perchè il disegno di legge è ispirato a criteri concreti come quelli relativi all'aumento del contributo per il miglior funzionamento dei servizi attinenti alla Giustizia, esprimiamo parere favorevole, però raccomandiamo al Governo di voler esaminare l'opportunità di rivedere l'intera materia che forma oggetto della discussione, in modo che in sede di riforma siano addossate allo Stato tutte le spese relative all'amministrazione della giustizia, comprese, quindi, quelle che si riferi-

scono ai locali e ai mobili degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Condivido, personalmente, questa raccomandazione, però ho l'impressione che essa risulti sterile se non espressa in una forma più concreta; pertanto se il senatore Filetti volesse formulare un ordine del giorno in proposito, la Presidenza avrebbe il piacere di metterlo in votazione al termine della discussione del disegno di legge.

FERIOLI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo raccomanda l'approvazione di questo testo, facendo presente che altri uffici giudiziari, non compresi nel testo in esame, hanno già ottenuto il contributo.

LICINI. Prendo la parola per ripetere, sostanzialmente, quello che ha detto il senatore Filetti e cioè che qui si tratta dei soliti tamponamenti a favore dei comuni. Il punto base è la legge 24 aprile 1941, numero 932, che ha stabilito a carico dei comuni questi oneri che non hanno nulla a che vedere con la natura e gli obblighi di finanziamento dei comuni stessi. Quindi sono favorevole a un ordine del giorno che induca il Governo a rivedere la materia, perchè un contributo come quello esemplificato dal senatore Filetti è una cosa ridicola e un dispendio inutile. Il punto da incidere è quello della legge base per evitare che, quando il demanio aumenta i canoni, lo Stato aumenti contemporaneamente i contributi.

MAROTTA. Ho la sensazione che si facciano continuamente dei provvedimenti settoriali e slegati. Io porto l'esempio del palazzo di giustizia di Messina, che è in condizioni disastrose, privo persino del riscaldamento, tanto che, trattandosi di un palazzo grandissimo con aule molto vaste, non ci si può stare qualche ora senza prendersi un malanno. È necessario, quindi, adottare dei provvedimenti che abbiano un carattere globale e non settoriale come nel caso del presente disegno di legge. Inoltre domando:

2^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 maggio 1973)

questo aumento dei canoni ha relazione con le leggi che riguardano i fitti in genere? Non esiste, forse, un blocco dei fitti che dovrebbe essere rispettato in primo luogo dallo Stato?

B O L D R I N I. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge che tende a migliorare alcune situazioni anomale attinenti ai canoni che devono essere pagati allo Stato dagli enti locali.

Non può non essere sottolineato che alla radice di tutta questa aggrovigliata vicenda sono le disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 932, la quale, senza attribuire alcuna nuova funzione ai comuni, deroga al disposto del testo unico delle leggi comunali e provinciali sia del 1915 che del 1934. In base a tali norme, infatti, i comuni erano obbligati alle spese per quanto riguardava, ad esempio, gli uffici di conciliazione, mentre per gli uffici giudiziari in genere la spesa era di competenza dello Stato. Ma ciò, ripeto, è stato vero fino al 1941 allorchè, negli anni di guerra, si volle porre a carico della finanza locale questo contributo; il che, a quel tempo, poteva essere giustificato dal fatto che la finanza statale era destinata a spese belliche.

Ma, ora che la finanza locale è stata abolita e che i cespiti da essa derivanti non provengono più dalle imposte comunali, non è giusto che vengano mantenute a carico dei comuni spese che attengono a funzioni statuali.

A questa contraddizione, a nostro avviso, si deve porre rimedio non con la presentazione di un ordine del giorno, come è stato proposto, (che anche se accolto dal Governo non avrà alcun seguito), bensì con un apposito disegno di legge che preveda la soppressione della legge del 1941.

Aggiungo che, ove il Governo continuasse ad ignorare questa assurda situazione, il nostro Gruppo si farà promotore della presentazione di un apposito provvedimento; con questa precisazione, dichiaro che voteremo a favore delle norme in esame.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione.* Mi associo all'auspicio che, al più presto, venga presentata al Parlamento una nuova normativa riguardante il servizio degli uffici giudiziari e l'amministrazione della giustizia in genere che, senza dubbio, dovrebbe essere totalmente ed integralmente trasferita allo Stato; è infatti anacronistico questo intervento dei comuni per un servizio che è essenzialmente statale e che tale resterà in futuro.

Naturalmente, si tratterà di una riforma che coinvolgerà la riforma della legge comunale e provinciale per quanto riguarda i compiti, le attribuzioni e le norme finanziarie ad essa relative, tuttavia vi si dovrà giungere.

Desidero inoltre chiarire che per i locali demaniali sedi delle corti di appello di Bari, del tribunale di Forlì e della pretura di Roma non è stato ancora determinato da parte dei competenti uffici finanziari il relativo canone di locazione dovuto allo Stato per cui, con l'articolo 2 del provvedimento, si stabilisce che per tali comuni il contributo sarà aumentato, con decreto interministeriale, del corrispondente importo della pigione non appena la stessa sarà determinata.

Concludendo, onorevoli senatori, non mi resta che invitarvi ad approvare il disegno di legge.

F E R I O L I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A quanto già ampiamente illustrato dall'onorevole relatore mi permetto di aggiungere solo due considerazioni: la prima è che gli altri uffici non compresi nell'elenco di cui al provvedimento di legge hanno già goduto di appositi stanziamenti determinati con decreto interministeriale del 15 gennaio 1972; la seconda, che la determinazione di tali stanziamenti è stata fatta su richiesta del Ministero di grazia e giustizia agli stessi comuni.

2^a COMMISSIONE

41° RESOCONTO STEN. (16 maggio 1973)

Detto questo, onorevoli senatori, non mi resta che insistere sulla necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che i senatori Viviani, Licini, Marotta e Martinazzoli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 969, richiama l'urgente necessità di addivenire alla totale eliminazione di qualsiasi onere a carico dei comuni e delle province per tutto quanto concerne il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

F E R I O L I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Come rappresentante del Governo, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 i contributi corrisposti dallo Stato ai comuni sottoindicati, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono fissati come segue:

1)	Comune di Bari . . .	L.	70.000.000
2)	» » Cassino . . .	»	10.500.000
3)	» » Catania . . .	»	115.000.000
4)	» » Forlì . . .	»	12.000.000
5)	» » Frosinone . . .	»	20.000.000
6)	» » Latina . . .	»	40.000.000
7)	» » Melfi . . .	»	15.000.000
8)	» » Milano . . .	»	700.000.000
9)	» » Nuoro . . .	»	18.000.000
10)	» » Palermo . . .	»	250.000.000
11)	» » Pavia . . .	»	16.000.000
12)	» » Pisa . . .	»	45.000.000

13) » » Rieti . . . » 12.000.000
14) » » Roma . . . » 150.000.000

(È approvato).

Art. 2.

Allorchè sarà stabilita la pigione dovuta allo Stato per i locali di proprietà demaniale adibiti a sede della corte d'appello di Bari, del tribunale di Forlì e della pretura unificata di Roma, il contributo stabilito nel precedente articolo 1 in favore degli stessi comuni sarà corrispondentemente aumentato di pari importo con decreto interministeriale da emanarsi dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 1.255.900.000, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO